AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Assegnazione dei premi nazionali per la traduzione - anno 2021

Sul sito www.librari.beniculturali.it della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicata la circolare n. 1 del 27 gennaio 2021 con la quale si abroga la precedente circolare n. 9 del 14 marzo 2011 e si disciplina nuovamente l'assegnazione dei premi nazionali per la traduzione – anno 2021.

Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare:

dott. Andrea Sabatini – 06. 67235084 - andrea.sabatini@beniculturali.it ;

dott.ssa Marina Battaglini – 06.67235079 – marina.battaglini@beniculturali.it .

21E01256

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per dodici borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2020-2021 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi ed unioni di comuni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 32, comma 5-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il cap. 1207/1 «Spese e contributi per le attività sociali, culturali ed assistenziali delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di concorso»;

Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il conferimento di borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2020-2021, a favore dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi ed unioni di comuni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:

a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera *a)*;

d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al termine del quale è rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera *b)*.

Art. 2.

Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio

1. È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di dodici borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2020-2021, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti sezioni:

A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 100,00 ciascuna;

B) studenti scuole medie superiori: due da euro 130,00 ciascuna;

C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): due da euro 170,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di laurea/laurea magistrale;

D) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): sei così ripartite:

d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea/laurea magistrale: quattro da euro 210,00 ciascuna;

d2) laureati nell'anno accademico 2020-2021, in possesso del titolo di laurea: una da euro 300,00 ciascuna;

d3) laureati nell'anno accademico 2020-2021 in possesso del titolo di laurea magistrale: una da euro 400,00 ciascuna.

3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1207/1. Qualora dovesse ancora residuare una somma, la stessa verrà ripartita, tra tutti i vincitori del concorso. Nel caso in cui non vi fossero candidati idonei la somma disponibile verrà ripartita, in parti uguali, tra tutti i vincitori del concorso.

4. Il premio verrà erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c bancario o postale.

Art. 3.

Cause di inammissibilità

1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *A)* e *B)* che abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2020-2021 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno, la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7.

2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *C)*, che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 2019-2020 da ripetenti e che abbiano riportato nell'esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto più di un esame previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2020-2021.

3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *C)* e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico 2020-2021 una media inferiore a 24.

4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell'esame di laurea inferiore a 100/110.